

## Diritti civili e politici

### La violenza sessuale contro le donne come tortura nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani

*Sommario:* 1. Cenni introduttivi. – 2. Fatti all'origine del ricorso. – 3. La sussistenza degli elementi di intenzionalità e di intensità della sofferenza cagionata. – 4. La rilevanza dello scopo per la qualificazione di forme di violenza sessuale diverse dallo stupro come tortura. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Con la sentenza resa il 28 novembre 2018, relativa al caso *Women Victims of Sexual Torture in Atenco c. Mexico*, la Corte interamericana dei diritti umani (di seguito 'Corte interamericana') ha accertato la responsabilità del Messico per violazione dei diritti umani derivanti da atti di violenza sessuale commessi nel maggio 2006 da agenti di polizia ai danni di undici donne. Sebbene già in precedenza la Corte interamericana avesse avuto modo di occuparsi di casi di violenza contro le donne, questa decisione costituisce un precedente rilevante nella identificazione degli obblighi dello Stato in ipotesi di tortura sessuale compiuta da forze di sicurezza nonché un contributo alla lotta contro crimini di genere. L'analisi della sentenza riguarderà in particolare la qualificazione di atti di violenza sessuale come tortura sessuale.



2. La vicenda trae origine dagli scontri avvenuti nel maggio 2006 tra agenti di polizia municipale, venditori di fiori e membri del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) nel mercato locale di Texcoco e nella città di San Salvador Atenco. Il 3 maggio 2006, la polizia proibiva la vendita ad un gruppo di venditori di fiori del mercato locale di Texcoco, i quali, in risposta all'interdizione, si univano ad alcuni residenti di località limitrofe e bloccavano la via di accesso alla città. Le autorità locali rispondevano alle proteste con l'uso della forza. La violenza delle forze dell'ordine contro i manifestanti si traduceva in un bilancio di due decessi, numerosi feriti ed ottantatré arresti. Le ricorrenti rientravano tra le persone arrestate. Durante il trasporto e per il periodo di detenzione nel Centro de Readaptación Social Santiaguito (d'ora in avanti anche CEPRESO), esse venivano attaccate verbalmente e fisicamente, nonché sessualmente abusate dagli agenti di polizia. Le undici donne venivano poi rimesse in libertà tra il maggio 2006 e l'agosto 2008.

Data la mancata apertura di indagini per l'accertamento dei fatti e il perseguimento dei responsabili, il 29 aprile 2008, il Centro de los Derechos Humanos Juárez A.C. e il Centro por la Justicia y el Derecho Internacional agivano per conto delle undici vittime, sottoponendo una petizione dinanzi la Commissione interamericana dei diritti umani (di seguito 'Commissione'). La Commissione, accertati i requisiti di ammissibilità della petizione, stabiliti negli art. 46 e 47 della Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo (di seguito 'Convenzione interamericana'), con decisione No. 158/11 del 2 novembre 2011, ammetteva il caso per l'esame del merito. Il procedimento si concludeva il 28 ottobre 2015 con l'approvazione di un rapporto (*Informe de fondo*), nel quale si stabiliva che le vittime erano state illegalmente e arbitrariamente detenute e si accertava la loro sotto-

posizione a diverse forme di violenza sessuale e tortura da parte degli agenti statali. La Commissione inviava pertanto raccomandazioni al Messico e concedeva allo Stato un termine di due mesi – dalla notificazione del rapporto alle parti avvenuta in data 17 dicembre 2015 – per conformarsi alle stesse.

Pur avendo il Messico riconosciuto la propria responsabilità per un eccessivo uso della forza da parte delle proprie forze dell'ordine, il 17 settembre 2016 la Commissione rimetteva il caso alla Corte interamericana ai sensi degli art. 51 e 61 della Convenzione interamericana per mancata integrale e sostanziale conformità alle raccomandazioni, sostenendo «la necesidad de obtención de justicia para las víctimas». Con sentenza del 28 novembre 2018, la Corte dichiarava il Messico responsabile per 1) la violazione del diritto all'integrità personale, a non essere sottoposto a tortura e alla vita privata, previsti rispettivamente dagli art. 5, par. 1, 5, par. 2, e 11 della Convenzione interamericana, in relazione con gli obblighi di rispettare e garantire detti diritti senza discriminazione, previsti dagli art. 1, par. 1, e 2 della stessa Convenzione, nonché dagli art. 1 e 6 della Convenzione interamericana contro la tortura e dall'art. 7 della Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará); 2) la violazione del diritto alla libertà di riunione, di cui all'art. 15 della Convenzione interamericana; 3) la violazione del diritto alla libertà personale, previsto all'art. 7, e del diritto alla difesa, di cui all'art. 8, par. 2 b), d), e), della Convenzione interamericana; 4) la violazione del diritto ad un equo processo e alla protezione giudiziaria, di cui, rispettivamente, agli art. 8, par. 1, e 25, par. 1, della Convenzione interamericana.

3. Emessa a distanza di dodici anni dalla commissione dei fatti sopra illustrati, la sentenza in esame si inserisce nella pluridecennale giurisprudenza della Corte interamericana concernente violazioni di diritti umani derivanti da crimini di natura sessuale commessi contro le donne. In questa sede si intende, in particolare, approfondire il ragionamento seguito dalla Corte con riferimento alla qualificazione come tortura degli atti di violenza sessuale commessi contro le ricorrenti. In particolare, si ritiene che l'aspetto più rilevante della sentenza in esame consista nella qualificazione degli atti degli agenti della polizia messicana come tortura non solo nei sette casi di stupro, bensì anche in ipotesi di forme di violenza sessuale diverse dallo stupro.

Prima di passare all'analisi dei profili più significativi della sentenza in esame, è opportuno richiamare brevemente l'attenzione sulla dimensione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne nello Stato convenuto. Nel 2006 la Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Yakin Ertürk, constatava che «violence against women in Mexico typically resembles only the tip of an iceberg with more systemic and complex problems lurking below the surface» (Consiglio economico e sociale, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*, Yakin Ertürk, UN Doc. E/CN.4/2006/61/Add.4 del 20 gennaio 2006, para. 7). La natura endemica della violenza contro le donne nel paese è stata più volte accertata sia dalla Commissione che dalla Corte interamericana. In particolare, merita di essere ricordato il caso *Gonzales et al. c. Messico* del 2009, meglio conosciuto come caso *Cotton Field*. Con riferimento alla violenza contro le donne compiuta da forze dell'ordine messicane, la Commissione interamericana rileva nel suo ultimo rapporto annuale un incremento del numero di donne detenute che hanno subito tortura sessuale (*Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights* 2018, del 19 marzo 2019, Chapter V, para. 80). In linea con la tendenza rilevata dalla Commissione, nel caso in esame la Corte constata che i fatti descritti dai rappresentanti delle vittime si riferiscono ad un contesto di uso

«generalizado» della tortura e della violenza sessuale contro le donne che supera ampiamente «el marco fáctico incluido por la Comisión en el Informe de Fondo» (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, decisione del par. 46). Non a caso la Corte, dietro sollecitazione dei rappresentanti delle vittime, ha modificato il nome originario del caso *Selvas Gómez et al. c. Messico* – in *Donne vittime di tortura sessuale in Atenco c. Messico*, andando così ad associare l'oggetto del ricorso con un fenomeno di entità strutturale.

Al fine di interpretare il contenuto del divieto di tortura e di atti inumani e degradanti, di cui all'art. 5 della Convenzione interamericana, la Corte valorizza la nozione di tortura quale risulta dalla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 1984 (di seguito 'CaT'), una nozione che in passato è stata riconosciuta come corrispondente a quella accolta sul piano del diritto internazionale consuetudinario (Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia, Camera d'Appello, *Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic*, IT-96-23 and IT-96-23/1-A, sentenza del 12 giugno 2002, para. 483). Ai sensi dell'art. 1 del CaT, per aversi tortura devono concorrere i seguenti elementi: l'intenzionalità dell'atto; la relativa intensità del dolore e delle sofferenze fisiche o mentali cagionate; l'esistenza di un fine o un proposito per il quale l'atto viene commesso e, infine, il requisito della qualifica del soggetto agente quale persona che agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche.

Nell'analisi circa la concomitante sussistenza di tutti gli elementi sopra esposti al fine di stabilire se le aggressioni subite dalle donne costituiscono atti di tortura, il primo dato interessante riguarda la modalità utilizzata dalla Corte per accertare l'elemento di intenzionalità. La sussistenza di tale elemento è ricavata non solo dalla ripetizione e dalla somiglianza degli atti, bensì anche dalla natura dell'atto. Infatti, il tipo di violenza esercitata dalle forze dell'ordine confermerebbe, di per sé, l'intento della polizia di infliggere sofferenza alle vittime. Sul punto, la sentenza sembra confermare la precedente giurisprudenza della Corte. In ipotesi di stupro ai danni di una sola donna la Corte aveva motivato l'esistenza dell'elemento dell'intenzionalità descrivendo la sequenza di azioni compiute dagli aggressori, sottolineando in tal modo che il perfezionamento di tali atti di natura sessuale non poteva non configurarsi come intenzionale (Corte interamericana dei diritti umani, *Rosendo Cantú y otra c. México*, sentenza del 31 agosto 2010, Serie C No. 216, par. 111).

Con riferimento all'elemento della intensità della sofferenza, la sentenza si segnala per la distinzione operata dalla Corte tra i casi di stupro e le altre forme di violenza sessuale. In linea con la sua precedente giurisprudenza, la Corte stabilisce che lo stupro costituisce un'esperienza estremamente traumatica che porta con sé acuta sofferenza. Sarebbe dunque «inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima», anche qualora non esistano prove delle lesioni fisiche subite (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, par. 196). Questo approccio appare coerente con il riconoscimento, ormai pluridecennale, da parte delle corti internazionali dei diritti dell'uomo e delle corti penali internazionali della acuta sofferenza cagionata dallo stupro. Si pensi infatti a quanto la Corte europea dei diritti umani asseriva nella sua prima decisione di applicazione dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura) in relazione allo stupro di una donna in stato di custodia nel caso *Aydin c. Turchia* (Corte europea dei diritti umani, *Aydin c. Turchia*, ricorso n. 23178/94, sentenza del 25 settembre 1997): «Rape leaves deep psychological scars on the victims which do not respond to the passage of time as quickly as other forms of physical and mental violence. The applicant also experienced the acute physical pain of forced penetration, which must have left her feeling debased and violated both physically and emotionally» (para. 83).

Se con riferimento allo stupro l'elemento della elevata intensità della sofferenza della vittima sembra raggiunto per la natura stessa dell'atto, le altre forme di violenza sessuale subite dalle ricorrenti nel caso di specie sono qualificate come tortura per il contesto nel quale sono state perpetrate. In particolare, la Corte riconosce che la violenza sessuale commessa da agenti mentre le vittime sono sotto la loro custodia costituisce un abuso di potere e, pertanto, «es un acto grave y reprochable» (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, par. 196) che può cagionare gravi conseguenze psicologiche per lo stato di specifica vulnerabilità della vittima. In linea con la sua precedente giurisprudenza (in particolare, Corte interamericana dei diritti umani, *Prigione Miguel Castro Castro c. Perù*, sentenza del 25 novembre 2006, Serie C No. 160), la Corte interamericana pare attribuire alla identità del soggetto agente una valenza determinante ai fini della valutazione della intensità dell'offesa subita dalla vittima.

La soluzione accolta dalla Corte interamericana sul punto, nella misura in cui fa dipendere l'accertamento dell'intensità della sofferenza dall'identità dell'autore, piuttosto che da una valutazione puntuale degli effetti dell'atto sulla vittima, solleva alcuni problemi. Come è stato rilevato da una parte della dottrina, se il coinvolgimento di ufficiali dello Stato ed il compimento di atti di violenza all'interno di prigioni o centri di detenzione possono facilitare il riconoscimento della coercizione inflitta, gli stessi elementi non sembrano potere incidere egualmente sulla determinazione della intensità della sofferenza (per tale affermazione, si veda M. Eriksson, *Defining Rape: Emerging Obligations for States under International Law?*, Leiden/Boston, 2011, p. 277). È evidente peraltro che questa 'presunzione' del livello di sofferenza della vittima legata al fatto che l'autore è un agente dello Stato sarebbe inapplicabile in relazione ad ipotesi di gravi atti di violenza sessuale commessi da soggetti privati ma dei quali lo Stato è chiamato a rispondere per violazione di obblighi di *due diligence*.

4. Il dato più interessante che emerge dalla sentenza in esame riguarda il terzo elemento che qualifica la tortura, ovvero lo scopo per il quale l'atto viene commesso. In particolare, due passaggi appaiono innovativi. Innanzitutto, la Corte prova la gravità degli atti commessi classificando la violenza sessuale come strumento di controllo sociale in una situazione di pace e non, come in precedenza, in un contesto di conflitto armato. In secondo luogo, l'elemento dello scopo risulta essenziale ai fini della applicazione, per la prima volta, della nozione di tortura anche ad atti di violenza sessuale diversi dallo stupro.

La Corte accerta il fine intimidatorio e inibitorio nella violenza sessuale commessa nei confronti delle undici donne dando rilevanza, in primo luogo alle dichiarazioni rese dalle vittime, nonché alle indagini della Commissione e della Corte suprema messicana (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, par. 197). Soprattutto, la Corte osserva che la gravità della violenza sessuale e la sua qualificazione come tortura «surge también por el hecho que se utilizó como una forma intencional y dirigida de control social» (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, par. 200). Attingendo ampiamente dalle argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza di corti penali internazionali per ipotesi di violenza sessuale in contesti di conflitto armato (si veda, per esempio, Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia, *Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic*, IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, sentenza del 22 febbraio 2001; Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Camera di appello, *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, ICTR-96-4, sentenza dell'1 giugno 2001), la Corte interamericana giunge ad affermare che, nel caso in esame, gli agenti statali utilizzarono la violenza sessuale come «táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder» (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, par. 202). In particolare, gli elementi che qua-

lificherebbero la violenza sessuale come tattica o strategia di controllo sono rinvenuti nella sua realizzazione in pubblico, dinanzi a molti detenuti costretti a sentire o, in qualche caso, vedere il macabro spettacolo che si perpetrava sui corpi delle vittime. Il preciso scopo degli agenti consisterebbe non solo nella volontà di umiliare, intimidire e inibire le vittime a partecipare alla vita politica o a manifestare il proprio pensiero nella sfera pubblica, bensì anche nel mostrare agli altri manifestanti cosa sarebbe accaduto alle loro donne nel momento in cui l'autorità delle forze dell'ordine veniva messa in discussione.

Il punto in questione è di particolare interesse in quanto si tratta della prima volta che la Corte interamericana definisce la violenza sessuale come possibile arma di controllo sociale repressivo in un caso concernente l'uso della violenza sessuale da parte di agenti statali al di fuori di ipotesi di conflitto armato. Se è vero infatti che la Corte interamericana, richiamandosi anche al diritto internazionale umanitario, aveva ammesso in precedenti casi che, durante i conflitti armati interni o internazionali «las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión» (Corte interamericana dei diritti umani, *Prigione Miguel Castro Castro c. Perù*, sentenza del 25 novembre 2006, serie C No. 160, par. 224), l'inquadramento della violenza sessuale quale strumento repressivo appare innovativo in un contesto di assenza di un conflitto armato. Nel caso di specie, l'identificazione della violenza sessuale come strumento di repressione sociale è funzionale alla qualificazione degli atti in questione come tortura. La Corte interamericana sembra sul punto seguire l'approccio sostenuto anche dal relatore speciale dell'ONU sulla tortura, Manfred Nowak, secondo cui lo scopo della condotta risulta essere il criterio migliore per qualificare un atto come tortura e distinguerlo da un atto crudele, inumano e degradante: «A thorough analysis of the *travaux préparatoires* of articles 1 and 16 of the Convention [CaT] as well as a systematic interpretation of both provisions in light of the practice of the Committee against Torture leads one to conclude that the decisive criteria for distinguishing torture from cruel, inhuman and degrading treatment may best be understood to be the purpose of the conduct and the powerlessness of the victim, rather than the intensity of the pain or suffering inflicted» (Commissione dei diritti umani, *Civil and Political Rights, Including The Questions of Torture And Detention Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment Report of the Special Rapporteur on the question of torture, Manfred Nowak*, UN Doc. E/CN.4/2006/6 del 23 Dicembre 2005, para. 39).

La Corte interamericana sembra insomma attribuire particolare rilevanza al rapporto tra la gravità dell'atto e il fine che l'atto. Questa soluzione appare finalizzata a ricomprendere nella fattispecie dell'atto di tortura tutte le forme di violenza sessuale perpetrate ai danni delle vittime del caso di specie, dunque anche forme diverse dallo stupro. Tutti gli atti in esame vengono infatti qualificati come espressione di una condotta inaccettabile di strumentalizzazione del «cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes», in violazione dell'art. 5, par. 2 della Convenzione (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, par. 204). Ben sapendo che designare lo stupro come forma di tortura «carries additional stigma for the State and reinforces legal implications» (Consiglio dei diritti umani, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak*, UN Doc. A/HRC/7/3 del 15 gennaio 2008, para. 33), nel caso in esame la Corte si è spinta oltre qualificando come tortura anche atti di natura sessuale diversi dallo stupro. In passato la Corte tendeva a riconoscere l'esistenza di una violazione del divieto di tortura solo nelle ipotesi in cui la violenza sessuale si traduceva in un atto di stupro. Così, ad esempio, nel caso *Prigione Mi-*

guel *Castro Castro c. Perù*, la Corte interamericana, nell'analizzare le violenze subite da alcune detenute dell'istituto penitenziario Miguel Castro Castro nel maggio 1992, qualificava l'atto di nudità forzata come trattamento crudele, inumano e degradante mentre solo un episodio di stupro era inquadrato nella fattispecie di atto di tortura (Corte interamericana dei diritti umani, *Prigione Miguel Castro Castro c. Perù*, sentenza del 25 novembre 2006, Serie C No. 160, par. 308 ss). Nella sentenza in esame, invece, per la prima volta anche le forme di violenza sessuale diverse dallo stupro vengono qualificate come tortura.

5. Con la decisione in esame la Corte interamericana, nel qualificare le diverse forme di violenze sessuali subite dalle vittime come tortura, opera un'interessante interpretazione degli elementi costitutivi dell'atto di tortura. In particolare, la gravità degli atti di violenza sessuale viene valutata non tanto in relazione all'identità dei responsabili, ovvero alla loro appartenenza alle forze dell'ordine, o al grado di sofferenza subito dalle vittime, quanto piuttosto con riferimento alla finalità repressiva e di controllo sociale che gli atti stessi sono volti ad espletare. Probabilmente proprio la rinnovata importanza all'elemento dello scopo dell'atto ha permesso di qualificare tutte le forme di violenza sessuale subite dalle vittime – anche diverse dallo stupro – come tortura.

La tendenza a inquadrare atti di violenza sessuale entro la fattispecie della tortura attraverso un ampliamento della portata applicativa degli elementi materiali dell'atto di tortura trova conferma nella sentenza nel caso *López y Otros c. Venezuela* del 26 settembre 2018, nella quale la Corte interamericana interpreta in modo estensivo il requisito della qualifica del soggetto agente quale persona che agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche. La Corte interamericana riconosce infatti, per la prima volta, la responsabilità del Venezuela per atti di tortura sessuale e schiavitù sessuale commessi da un soggetto privato, ritenendo sufficiente, affinché sussista la responsabilità dello Stato per violazione dei diritti umani derivanti da atti di violenza sessuale, la prova che gli stessi sono perpetrati con l'acquiescenza o la tolleranza delle autorità pubbliche (Corte interamericana dei diritti umani, *López y Otros c. Venezuela*, sentenza del 26 settembre 2018, Serie C No. 379).

La decisione in esame rappresenta senza dubbio un importante tassello a conferma della particolare sensibilità della Corte interamericana al perseguimento dei crimini di genere. Tuttavia, resta inesplorato, a parere di chi scrive, il rapporto tra l'atto di tortura e la discriminazione. Se è vero infatti che la Corte dedica una specifica sezione all'analisi della qualifica della violenza subita dalle undici vittime come forma di discriminazione per ragioni di genere (*Donne vittime di tortura sessuale c. Messico*, par. 210 ss.), ci si chiede per quale ragione la discriminazione sulla base del genere non sia stata valutata ai fini della determinazione circa la sussistenza degli elementi materiali dell'atto di tortura. In particolare, si ritiene che una maggiore considerazione delle ragioni discriminatorie alla base degli atti di violenza sessuale avrebbe potuto incidere sulla determinazione non solo dell'elemento della intensità della sofferenza – così da riconoscere la specificità dell'offesa cui determinati gruppi di soggetti sono sottoposti – bensì anche dell'elemento della finalità per la quale l'atto viene perpetrato, come la perpetuazione di determinati stereotipi di genere.

**Rachele Marconi\***

\* Dottoranda di ricerca in *Global Studies. Justice, Rights, Politics* presso l'Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, Via Don Minzoni, 17 – 62100 Macerata, r.marconi4@studenti.unimc.it

**ABSTRACT. The Sexual Violence Against Women as Torture in the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights**

On 28 November 2018, the Interamerican Court of Human Rights issued its judgment in the case *Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico*. The Court found Mexico responsible for the violation of human rights of eleven women, who suffered acts of sexual violence committed in May 2006 by policemen. This contribution focuses on the reasoning followed by the Court for the classification of acts of sexual violence as torture. The first part of the contribution reviews the judgment and the second part analyses the elements of the crime of torture with a particular focus on the element of purpose, which seems essential for the Court to qualify as torture certain forms of sexual violence other than rape.

*Keywords:* torture; sexual violence; sexual torture; gender-based violence; international human rights law; *Atenco v. Mexico* case